



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La holding trasparente tra limiti ed opportunità

di Ennio Vial

OneDay Master

Conferimento di partecipazioni e le opportunità della holding

Scopri di più

Le società di capitali possono scegliere, nel rispetto di precise condizioni, di far **tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”**, adottando, quindi, lo stesso sistema previsto per le **società di persone**.

Da ciò consegue che il regime della c.d. **piccola trasparenza** ([articolo 116, Tuir](#)) può essere **valutato anche per la holding srl**.

Ovviamente, se la holding è una snc o una sas la questione non si pone, in quanto **la trasparenza opera direttamente come unico regime ammesso**.

Analogamente, il **problema non si pone se la holding è una società semplice**. In questo caso, sul presupposto che i soci della società semplice siano **persone fisiche che operano come privati, le società di capitali sottostanti opereranno la ritenuta del 26% alla fonte**.

Tornando, tuttavia, al caso della holding srl, generalmente, la **trasparenza fiscale è un’opzione non gradita**, in quanto fa **svanire il beneficio della tassazione dei dividendi sul 5% del loro ammontare e toglie alla holding il suo ruolo di smistamento della liquidità del gruppo**. La holding, infatti, di norma, acquisisce liquidità dalle **società partecipate che distribuiscono dividendi e finanzia le società che necessitano di risorse**.

La trasparenza è, altresì, **incompatibile con il consolidato fiscale**, che meglio si adatta come **regime ai gruppi societari**.

Ovviamente, se la holding srl **esercita l’opzione per la trasparenza**, nel momento in cui i dividendi giungono al vertice della catena, la trasparenza determina che gli stessi **sono assoggettati a tassazione in capo ai soci**, indipendentemente dalla percezione del reddito da parte di questi ed in proporzione alla **propria quota di partecipazione agli utili**.

In buona sostanza, la trasparenza consente di **trasformare la tassazione del 26% sui dividendi in tassazione irpef progressiva**. La pressione fiscale potrebbe, in prima battuta, aumentare (non



si dimentichino le addizionali regionali e comunali). Tuttavia, la tassazione Irpef consentirebbe al socio quantomeno di **poter scomputare dal reddito gli oneri detraibili e deducibili**.

L'[articolo 116, Tuir](#), prevede che “*l'opzione di cui all'articolo 115 [trasparenza fiscale] può essere esercitata con le stesse modalità ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa*”.

Le condizioni preclusive all'applicazione dell'[articolo 116, Tuir](#), in quanto trattasi di **requisiti necessari solo per la trasparenza di cui all'[articolo 115, Tuir](#)**, sono la qualifica di società di capitali in capo al socio e la **partecipazione agli utili dal 10% al 50%**.

Il limite costituito dalla soglia del fatturato potrebbe risultare un **problema per le società operative**, ma verosimilmente **non per la holding**.

Per **ovviare al rischio che optando per la trasparenza i dividendi siano tassati in capo al socio della holding solo sul 5% del loro ammontare**, pur trattandosi di una persona fisica, **soccorre il successivo comma 2 del citato [articolo 116, Tuir](#)**, secondo cui “*Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59*”.

In sostanza, **sotto il profilo dei dividendi**, la società trasparente è **equiparata ad una società commerciale di persone**.

Questa disposizione pare, tuttavia, in apparente contrasto con le disposizioni attuative del **regime di trasparenza fiscale**, ossia con il D.M. 23.4.2004.

L'articolo 14, comma 3, D.M. 23.4.2004, prevede che “*l'opzione perde efficacia nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'art. 87 del testo unico, salvo che tale partecipazione sia posseduta o acquistata per effetto di obbligo di legge, regolamento o altro atto amministrativo*”.

Invero, questa apparente contraddizione può banalmente trovare giustificazione nel fatto che inizialmente **era preclusa la trasparenza** in caso di partecipazione in società pex, ma la questione è stata **successivamente risolta con il decreto Bersani** che ha modificato l'[articolo 116, Tuir](#).

Come chiarito al punto 30 della [circolare n. 28/E/2006](#), l'articolo 36, comma 16, apporta alcune modifiche all'[articolo 116, Tuir](#), che disciplina il **regime di trasparenza delle società a responsabilità limitata a ristretta compagine sociale**.

La lettera a) modifica il comma 1 dell'[articolo 116, Tuir](#), **eliminando la specifica causa di**



inapplicabilità o di esclusione dal regime, consistente nel **possesso o acquisto di partecipazioni** che si qualificano **per la participation exemption**.

Le predette cause di inapplicabilità o esclusione del regime, avevano la **funzione di evitare che soci persone fisiche fruissero del regime agevolato** di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni **riservato alle sole società di capitali**. Tali limitazioni, alla luce delle modifiche apportate dal medesimo comma in esame e di seguito descritte, **non trovano ora più giustificazione**.

La lettera b), del comma 16, in commento stabilisce che, **per le società in regime di trasparenza**, gli utili percepiti, di cui all'[articolo 89, Tuir](#), e le plusvalenze realizzate, di cui all'[articolo 87, Tuir](#), concorrono a formare il reddito nella **misura del 40% prevista per i soggetti Irpef**, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, e dell'articolo 59.

Con il decreto Bersani non si è pensato di rettificare l'articolo 14 del decreto attuativo che, ovviamente, deve **ritenersi superato**, alla luce del nuovo disposto normativo.